

Bruxelles, 30 gennaio 2017
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0218 (COD)**

**5576/17
ADD 1**

**CODEC 94
COWEB 7
WTO 13**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a determinate procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo*, dall'altra - Adozione dell'atto legislativo (AL + D) = dichiarazioni

Dichiarazione della Repubblica di Cipro

La Repubblica di Cipro ricorda il contenuto della sua dichiarazione nazionale presentata al momento dell'approvazione della decisione del Consiglio relativa alla firma e della decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo*, dall'altra (Allegato II del documento 13020/15).

Dichiarazione della Romania

La Romania ricorda la sua dichiarazione relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Kosovo*, dall'altro (doc. 13020/15).

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

La Romania sottolinea inoltre che eventuali procedure relative all'applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione dovrebbero essere prese in considerazione alla luce della suddetta dichiarazione.

Dichiarazione della Spagna

La posizione della Spagna sull'adozione da parte del Consiglio della decisione relativa alla firma e della decisione relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con il Kosovo* non pregiudica la posizione della Spagna sullo status internazionale del Kosovo, ed è in conformità alla risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e al parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

Ai fini dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con il Kosovo, l'utilizzo quale base giuridica dell'articolo 37 del trattato sull'Unione europea in combinato disposto con l'articolo 31 del trattato sull'Unione europea, nonché dell'articolo 217 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in combinato disposto con l'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non pregiudica la posizione della Spagna sullo status internazionale del Kosovo, ed è in conformità alla risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e al parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

I riferimenti alla prospettiva europea del Kosovo sono da intendersi unicamente quale ravvicinamento all'UE, senza l'obiettivo ultimo dell'adesione all'UE poiché la dichiarazione unilaterale di indipendenza non è unanimemente riconosciuta.

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.